

Misura dell'esonero

- Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero dal versamento **del 100% dei complessivi** contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
- Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, **il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.**
- La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è **pari a 500 euro** (6.000 euro/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (500 euro/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo

Datori di lavoro destinatari

- Tutti i datori di lavoro privati;
- compresi datori del settore agricolo

Datori di lavoro esclusi

- Datori di lavoro pubblici;
- non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario (classificazione NACE al settore "K" – "Financial and insurance activities")

Rapporti di lavoro incentivati

Per lavoratori assunti nel 2021/22 che non hanno mai avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni:

- assunzione a tempo indeterminato;
- trasformazione dei contratti a termine a tempo indeterminato;
- rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
- assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Rapporti non incentivati

- Contratti di apprendistato;
- contratti di lavoro domestico;
- dirigenti a tempo indeterminato;
- lavoratori intermittenti;
- prestazioni di lavoro occasionale (articolo 54-bis del DL 50/2017).

Casi particolari confermati

- Nel caso di assunzione **part-time**: l'esonero spetta anche se il lavoratore è assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima.
- Nel caso di **cessione del contratto a tempo indeterminato**: passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario;

Nuovi casi particolari

- Per ottenere l'agevolazione, i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori **inquadri con la medesima qualifica** nella stessa unità produttiva;
- la nuova agevolazione si perde se si procede, nei nove mesi successivi all'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, **sempre nei confronti di lavoratori inquadri con la medesima qualifica** nella stessa unità produttiva;
- **l'eventuale revoca del beneficio per licenziamenti effettuati entro nove mesi**

<ul style="list-style-type: none"> - è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente. 	<p>dall’inizio del precedente rapporto agevolato, riguardanti il lavoratore assunto con l’esonero o un altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica, non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora un lavoratore sia stato assunto nel corso del biennio 2020-2021 e il datore di lavoro abbia iniziato a fruire dell’agevolazione in trattazione, nelle ipotesi di cessazione anticipata del rapporto e di successiva riassunzione da parte dello stesso o di altro datore di lavoro si potrà procedere al riconoscimento dell’agevolazione residua per un ammontare pari al 100% dei contributi datoriali anche se il successivo rapporto venga instaurato in data successiva al 31 dicembre 2022.
<p>Incompatibilità con gli altri incentivi</p>	<p>Compatibilità con gli altri incentivi</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Non è cumulabile con assunzioni a tempo indeterminato per l’assunzione di lavoratori con più 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi o di donne prive di impiego (articolo 4, commi 8-11 della legge 92/2012; articolo 1, commi 16-19 della legge 178/2020); - per il periodo di applicazione della decontribuzione under 36 non è possibile godere della Decontribuzione sud. 	<ul style="list-style-type: none"> - - È possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 92/2012 per un rapporto a tempo determinato, anche nella misura pari al 100% dei contributi datoriali prevista dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 178/2020 per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, e poi dell’esonero giovani per la trasformazione a tempo indeterminato.